

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DELLA MIGLIORE OFFERTA TECNICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108, COMMI 1 E 5, D.LGS. N. 36/2023, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO, DEL PROGETTO SAI PROG.-1932-PR-2 (2023/2025), IN PROSECUZIONE, ATTIVO NEL COMUNE DI ALEZIO PER N. 12 POSTI - CAT. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI M.S.N.A. (CUP: D34H24000080001)

Premesse e generalità dell'appalto

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura, indetta con determinazione n. del/........ per l'individuazione del Soggetto attuatore cui affidare, in prosecuzione, il Progetto SAI PROG.-1932-PR-2 (2023/2025) attivo nel Comune di Alezio (Le) per n. 12 posti – categoria minori stranieri non accompagnati (MSNA).

L'obiettivo principale del progetto è l'accoglienza integrata rivolta ai richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria.

Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto, alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale quali: l'assistenza sanitaria e psicologica, l'orientamento/accompagnamento sul territorio, la consulenza legale, i servizi di interpretariato e mediazione culturale, i percorsi individuali di inserimento lavorativo, l'insegnamento della lingua italiana, l'integrazione abitativa, le attività di socializzazione, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili; il tutto come meglio disciplinato e descritto nell'allegato Capitolato speciale d'appalto e come risultante dall'offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara.

Per le modalità di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale» consultabile all'indirizzo web: http://www.retesai.it

L'obiettivo principale della presente procedura è di procedere nei tempi normativamente previsti all'aggiudicazione e, nel rispetto dei più alti standard qualitativi, realizzare una sempre più efficace ed efficiente gestione dei servizi oggetti dell'appalto, al contempo garantendo la piena tutela occupazionale



dei lavoratori precedentemente impegnati nello svolgimento dei servizi. L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice degli Appalti dei Contratti Pubblici" (di seguito anche "Codice degli Appalti"), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della migliore offerta tecnica, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 5, del Codice degli Appalti.

In conformità a quanto previsto dall'art. 25, Codice degli Appalti, la presente procedura è interamente svolta attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma elettronica di negoziazione (d'ora in poi anche "Piattaforma"), accessibile all'indirizzo https://alezio.tuttogare.it (d'ora in poi anche "Sito"). Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nei Manuali scaricabili nell'apposita sezione del sito.

L'Amministrazione Contraente, responsabile della sottoscrizione del contratto con l'Operatore economico aggiudicatario della procedura, è il Comune di Alezio, corrente in Via San Pancrazio, 34 – 73011 Alezio (Le) Tel. +39 0833/281020 - C.F. 82001170750, P.I. 00601960750 - PEC: protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio comunale di Alezio (Codice degli Appalti NUTS ITF45). Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Codice degli Appalti, è la d.ssa Paola Mercuri, la quale è altresì Responsabile del procedimento per la fase di affidamento di competenza della Stazione Appaltante.

1. PIATTAFORMA

1.1. Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche "Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature"), del D.Lgs. n. 82/2005 recante "Codice degli Appalti dell'amministrazione digitale" e delle Linee Guida AgID, approvate con Determinazione n. 137/2023, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma medesima.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, Codice civile. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti,



ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nei Manuali.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della stessa e la proroga dei termini, tenuto conto della gravità del mancato o non corretto funzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel Regolamento di utilizzo della Piattaforma elettronica di negoziazione. In ogni caso è indispensabile:



- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- i.il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii.il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- iii.il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento



eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 1, Codice degli Appalti, comprende:

- Bando di Gara:
- Disciplinare di Gara;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative;
- •Piano Finanziario Preventivo annuale:
- •Patto di integrità.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, al link della Piattaforma.

2.2 Chiarimenti

È possibile formulare richieste di chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro i termini riportati in Piattaforma, in via telematica, attraverso apposita funzionalità.

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme a quanto previsto nel presente punto.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte.

Si invitano gli operatori economici a visionare costantemente la Piattaforma ed il sito istituzionale onde verificare i quesiti pervenuti e i riscontri forniti.

2.3 Comunicazioni



Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni".

È onere esclusivo dell'Operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario,

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater, D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio

elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'Operatore economico elegge domicilio digitale per la partecipazione alla presente iniziativa di gara presso la PEC indicata in Piattaforma, le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio avvengono presso la Piattaforma TUTTOGARE all'indirizzo web: https://alezio.tuttogare.it. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto l'individuazione del Soggetto attuatore ai fini dell'affidamento del progetto SAI PROG.-1932-PR-2 (2023/2025), in prosecuzione, attivo nel Comune di Alezio per l'accoglienza di n. 12 minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Più segnatamente, l'appalto ha ad oggetto:

- ➤ l'affidamento del servizio e delle attività del SAI secondo le condizioni, gli standard, le linee guida ed i criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno;
- ➤ l'organizzazione, gestione, erogazione dei servizi (compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - la gestione dei tempi, delle proroghe, delle revoche delle accoglienze, la gestione dei



trasferimenti, l'elaborazione di relazioni, schede di monitoraggio e quant'altro richiesto dal Servizio Centrale);

- ➤ la predisposizione e l'implementazione di tutti gli interventi ed attività previste nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno e posto alla base della presente procedura di gara;
- ➤ la rendicontazione delle spese, dei servizi, degli interventi ed attività previste nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno;
- ➤ la gestione di eventuali ampliamenti dei posti previsti dal progetto, con conseguente variazione del piano finanziario.

Le prestazioni di cui trattasi sono ascrivibili alla categoria "Servizi di assistenza sociale con alloggio", di cui al CPV 85311000-2.

I servizi oggetto d'appalto sono integralmente finanziati dal Ministero dell'Interno, sicchè nessun onere economico e/o responsabilità amministrativa - né diretta né indiretta - potrà derivare a carico del Comune oltre all'erogazione di quanto stabilito nel piano finanziario del progetto, anche eventualmente rimodulato, a fronte delle attività effettivamente realizzate e come tali riconosciute dal Servizio Centrale.

4. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del progetto (prosecuzione periodo 01.11.2023 – 31.10.2025) pari ad € **689.660,78** è finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNAasilo) di cui al Decreto del Ministero dell'Interno - Prot. n. 47609 del 7.11.2023.

L'importo dell'appalto rapportato alla durata contrattuale, è determinato nella somma complessiva di **euro 502.245,58** al netto dell'importo di € 20.000,00 afferente alle voci B4 e B6 del Piano finanziario preventivo, ivi allegato.

5. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'aggiudicatario è comprensivo di tutto quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica presentata, e comprende la remunerazione di tutte le voci di costo che il Soggetto aggiudicatario deve sostenere per il presente appalto e per la realizzazione del progetto e l'implementazione dei servizi a perfetta regola d'arte.



La liquidazione delle competenze avverrà in conformità alla normativa di riferimento, previo accredito del contributo ministeriale sul conto di Tesoreria del Comune di Alezio.

Al Comune non potranno essere imputati ulteriori costi, oneri o competenze al di fuori del solo contributo ministeriale effettivamente ammesso a rimborso, pertanto l'Ente non coprirà le spese eventualmente non riconosciute dal Ministero o qualsivoglia altra spesa comunque sopportata dall'aggiudicatario in ragione del presente appalto.

6. SUDDIVISIONE LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle caratteristiche del servizio richiesto, dalle quali discende una imprescindibile esigenza di unitarietà di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

7. COSTO DELLA MANODOPERA

Il costo della manodopera ("Costo del personale") è calcolato sulla base delle disposizioni operative per la corretta modalità di individuazione dei servizi e di imputazione dei costi in fase di predisposizione del Piano Finanziario Preventivo, previsto dal D.M. 18.11.2019.

Il contratto di riferimento è il CCNL Cooperative Sociali.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice degli Appalti gli Operatori Economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantiscano ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

A tal fine, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Codice degli Appalti prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la Stazione Appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'Operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

8. DURATA

La durata dell'appalto è stimata in circa 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto e si concluderà il 31.10.2025.



Ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 6 e dell'art. 17, comma 8, Codice degli Appalti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, dopo la verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

Non sono previste opzioni, ipotesi di rinnovo o proroga se non quelle strettamente tecniche per l'indizione della procedura di gara.

9. COSTI PER LA SICUREZZA E INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Trattandosi di prestazioni per le quali non è prevista l'esecuzione all'interno dei luoghi dell'Amministrazione, l'importo degli oneri di sicurezza da interferenza è valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza.

Pertanto, in relazione alla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti n. 3 del 05.03.2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I.

Resta comunque onere del Soggetto attuatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

10. ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto, nessuna esclusa od eccettuata.

Si specifica che l'accoglienza dei beneficiari del progetto dovrà essere realizzata in strutture rispondenti ai criteri già fissati dal Ministero (D.M. 18 novembre 2019) nelle apposite Linee Guida ivi allegate ("Capacità ricettiva dei servizi di accoglienza" e "Requisiti delle strutture").

11. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65, Codice degli Appalti, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68, Codice degli Appalti.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) e dell'art. 66, comma 1, lett. g), Codice degli Appalti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. c), è tenuto ad indicare, in sede di partecipazione, i consorziati per i quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma1, lett. d) sempre che l'Operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97, Codice degli Appalti.

Nel caso di mancata indicazione della consorziata esecutrice, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. d), Codice degli Appalti esegue le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), Codice degli Appalti, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

L'Operatore economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.



Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla partecipazione né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali eventualmente derivanti dall'aggiudicazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), Codice degli Appalti, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), Codice degli Appalti.



Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

12. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, Codice degli Appalti, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 dovrà essere accertata previo contraddittorio.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. b), Codice degli Appalti. Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), Codice degli Appalti la sussistenza dei requisiti generali è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), Codice degli Appalti i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore economico (di seguito anche "FVOE"), operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 262/2023.

L'Operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Self-cleaning



Al ricorrere di fattispecie rilevanti ai sensi degli artt. 94, ad eccezione del comma 6, e 95, (Codice degli Appalti) ad eccezione del comma 2, l'Operatore economico può fornire prova di aver adottato misure e (c.d. self clearing) idonee a dimostrare la sua affidabilità ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto e consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

A tal fine l'Operatore economico dovrà presentare tutti i documenti utili a dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli Operatori Economici sono valutate da parte della Stazione Appaltante considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.

Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti e tempestive, l'Operatore economico non è escluso; in caso alternativo, ne comunica le ragioni dell'esclusione.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, Codice degli Appalti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97, Codice degli Appalti al fine di decidere sull'esclusione.

13. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi sottoparagrafi, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore economico (di seguito anche "FVOE"), operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 262/2023.

• Requisiti di idoneità professionale

Gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:



-Iscrizione, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara riconducibili a interventi socioassistenziali e socio educativi a favore di stranieri, nel Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o in uno dei registri professionali o commerciali previsti dallo Stato di residenza UE;

- Per le cooperative: iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all'oggetto della presente selezione, o altra iscrizione equivalente;
- Per le cooperative sociali ex L. n. 381/1991 e i relativi consorzi, per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli Albi previsti dalla legge ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
- Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione a uno dei registri previsti dalla L. n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all'oggetto della presente selezione;

L'Operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, Codice degli Appalti, è richiesto di dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice degli Appalti.

• Requisiti di Capacità economica e finanziaria

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice degli Appalti per la partecipazione alla gara è richiesto un fatturato globale per attività analoghe, conseguito negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore all'importo totale dell'appalto, I.V.A. esclusa.

Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese. Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo complesso, e l'impresa capogruppo deve possedere il presente requisito in misura maggioritaria.

• Requisiti di Capacità tecnica e professionale

Per la comprova del requisito di capacità tecnica professionale, l'Operatore economico deve dichiarare di aver svolto con buon esito:

a) un'esperienza almeno biennale e consecutiva, nell'ultimo quinquennio, nell'accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale, per committenti pubblici o privati, in coerenza con



quanto previsto dall'art. 10 comma 2 – Allegato A) del D.M. 18 novembre 2019 (specificare committente, durata, luogo di esecuzione e importo contrattuale);

b) una specifica esperienza, almeno annuale, nell'accoglienza dei minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati. (specificare committente, durata, luogo di esecuzione e importo contrattuale);

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- c) possesso delle risorse umane, tecniche e strutturali idonee a svolgere i complessi compiti di attuazione, rendicontazione e supporto amministrativo richiesti dal servizio in oggetto;
- d) disponibilità giuridica di strutture idonee ai fini dell'attuazione dei servizi di "accoglienza integrata", sulla base delle Linee Guida di cui al D.M. 18.11.2019 e conformi, rispetto alla destinazione, alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, anche in materia di accreditamento e/o autorizzazione. Le strutture dovranno essere fruibili improrogabilmente dall'avvio del servizio e per tutta la durata del contratto. Il concorrente dovrà documentare l'effettiva fruibilità della struttura producendo copia

dell'atto di possesso o altro negozio giuridico registrato comprovante la disponibilità effettiva della

struttura con decorrenza dalla data di avvio del servizio e per tutta la durata contrattuale.

e) disponibilità di una sede operativa, per ufficio, in loco, separata e distinta dalla struttura di accoglienza, intestata formalmente al soggetto che partecipa alla procedura – in base ad un atto formale di proprietà, locazione o altro titolo riconosciuto dalla normativa vigente o, in alternativa, dichiarazione attestante di aver individuato la sede operativa suddetta e contenente l'impegno a trasmettere il relativo atto di possesso e/o detenzione al Comune prima della sottoscrizione del contratto, a pena di decadenza dell'aggiudicazione.



• Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese direte, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice degli Appalti devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi all'idoneità professionale devono essere posseduti da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante, consorziate/consorziante o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. Il requisito dei servizi analoghi deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100, Codice degli Appalti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97, Codice degli Appalti al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

14. AVVALIMENTO

L'Operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95, Codice degli Appalti e dell'iscrizione alla Camera di commercio.



Ai sensi dell'art. 104, comma 1, Codice degli Appalti, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. In particolare, devono essere specificate le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione dell'Operatore economico e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'Operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, **pena l'esclusione di entrambi i soggetti**, ai sensi dell'art. 104, comma 12, Codice degli Appalti.

L'Operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In particolare, l'Ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal Disciplinare;
- c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'impegno verso l'Operatore economico e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'Operatore economico.

L'Operatore economico allega nella Busta contenente la documentazione amministrativa il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l'Operatore economico sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante.



Contestualmente l'Operatore produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, Codice degli Appalti.

L'Operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **dieci giorni, pena l'esclusione** dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione dell'Operatore economico.

15. SUBAPPALTO

Il Soggetto Attuatore, in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, del Codice degli Appalti, anche ai sensi dell'art. 128 dello stesso codice, per garantire la qualità, la continuità, la disponibilità e l'organicità della presa in carico attraverso l'accessibilità ai servizi con riferimento alle particolari tipologie di utenti, che portano aspetti di grande fragilità e di difficoltà ad affidarsi, deve eseguire le seguenti prestazioni: accoglienza materiale; mediazione linguistico-culturale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria. Con riferimento alle prestazioni sopraindicate è vietato il subappalto.

L'Operatore economico indica all'atto di sottoscrizione dell'offerta, nell'apposita sezione del DGUE, le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, Codice degli Appalti. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, Codice degli Appalti, i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), Codice degli Appalti eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.



16. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 57 del Codice degli Appalti, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore.

17. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, a **pena esclusione**, da **una garanzia provvisoria**, ai sensi dall'art. 106, comma 1 del Codice degli Appalti, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base d'asta. Ai fini della definizione dell'importo della garanzia, si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, Codice degli Appalti.

Per fruire delle suddette riduzioni, l'Operatore economico dichiara in fase di partecipazione, nella compilazione del DGUE, il possesso delle certificazioni e inserisce nella Busta contenente la Documentazione Amministrativa, copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

Ai sensi dell'art. 117, comma 13, Codice degli Appalti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'Operatore economico, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria del Comune di Alezio.

La fideiussione può essere rilasciata:

• da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;



• da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'Operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice degli Appalti, al solo consorzio:
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;



- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art.106, comma 5 del Codice degli Appalti, per il numero di giorni eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'Operatore economico potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione -** la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

18. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Gli operatori concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del **contributo di € 77,00** in favore dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n, 610 del 29.12.2023, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta nella Busta contenente la Documentazione Amministrativa.

Per ulteriori indicazioni sulle modalità di pagamento del contributo, si rimanda al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac).

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2 del Codice degli Appalti. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.



Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'Operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

19. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e tutta la documentazione richiesta devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nei Manuali, entro i termini perentori ivi riportati pena l'irricevibilità.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente. Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 33, comma 8, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023.

È ammessa la presentazione di un'offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. Qualora alla scadenza della gara risultino presenti in Piattaforma più offerte dello stesso Operatore economico, salvo diversa indicazione del concorrrente stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

L'offerta e tutta la documentazione richiesta devono essere **sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale dell'Operatore economico o da persona con comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata allegata in Piattaforma. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutte le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 18, 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai



sensi del D.Lgs. n. 82/2005. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiedere all'Operatore economico, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

L'Operatore economico che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta "documentazione amministrativa", si applica l'art. 101 del Codice degli Appalti.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'Appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

20. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e tutta la documentazione richiesta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della Piattaforma relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

Busta Amministrativa;

Busta Tecnica.

La Piattaforma consente all'Operatore economico di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio dell'Operatore economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi



altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto gli operatori economici concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1 del presente Disciplinare di gara.

L'Operatore economico dovrà verificare in Piattaforma, il formato consentito per il caricamento dei documenti.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per l'Operatore economico;
- con la trasmissione dell'offerta, Operatore economico accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola l'Operatore economico per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia dell'Operatore economico alla partecipazione alla gara.

21. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione nonché della documentazione amministrativa presentata, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, Codice degli Appalti.



L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. A titolo esemplificativo, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna all'Operatore economico un congruo termine – non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove l'Operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine **perentorio a pena di esclusione.**

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** dell'Operatore economico dalla procedura.



La Stazione Appaltante può richiedere sempre chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

Resta fermo che i chiarimenti resi all'Operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

22. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

L'Operatore economico dovrà produrre e inserire nella Piattaforma, nella sezione denominata "*Busta amministrativa*", la seguente documentazione:

- **Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative** redatte secondo il Modello di cui all'allegato A);
- Copia della ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo;
- DGUE;
- eventuale) DGUE del subappaltatore;
- Documento di riconoscimento;
- Garanzia provvisoria;
- (eventuale) documentazione in caso di avvalimento;
- **Patto di integrità,** firmato per accettazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'Operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'Operatore economico allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'Operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;



c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'Impresa dalla partecipazione alle gare; d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

1. **Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione, da inserire nell'apposita sezione nella Piattaforma, è integrata con il **DGUE** e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato A).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 comma 1 e 2, Codice degli Appalti sono rese dall'Operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lett. g) ed h), Codice degli Appalti sono rese dall'Operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'Operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95, Codice degli Appalti, l'Operatore economico dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a), Codice degli Appalti commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, Codice degli Appalti emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, Codice degli Appalti, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.



L'Operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'Operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'Operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, Codice degli Appalti e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l'Operatore economico fornisce i dati identificativi ed il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), Codice degli Appalti, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione l'Operatore economico dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza ecc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, Codice degli Appalti, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro Operatore economico che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;



- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente;
- di garantire, secondo quanto indicato al punto 16, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di rendersi disponibile a produrre prima dell'avvio del servizio e a pena di esclusione copia dell'atto di possesso o altro negozio giuridico registrato comprovante la disponibilità effettiva delle strutture adeguate e sufficienti per accogliere n. 12 minori (MSNA), aventi le caratteristiche di cui all'art. 19 delle Linee Guida approvate con D.M. 18.11.2019;
- di svolgere il servizio con un'equipe multidisciplinare, con le professionalità richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto: in particolare è consapevole di dover provvedere alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale con adeguata esperienza professionale, conformemente alle Linee Guida approvate con D.M. 18.11.2019;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Alezio reperibile sul sito della Stazione Appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice degli Appalti.

(Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE) i dati identificativi (ragione sociale, Codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata);

(Nel caso di consorzio tra società cooperative e tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b),c) e d) del Codice degli Appalti), il consorziato per il quale concorre alla



gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) del Codice degli Appalti, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- da Operatore economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice degli Appalti, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;



La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate e specificando nella causale la propria denominazione, Codice degli Appalti fiscale e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, l'Operatore economico allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema@e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa l'Operatore economico può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. L'Operatore economico si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, allegato B e al D.Lgs. n. 117/2017, art. 82.

2. Documento di Gara Unico Europeo

Ai sensi dell'articolo 91, commi 1, lett. b), 3 e 4 del Codice degli Appalti, la compilazione del DGUE è richiesta per dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Libro II, dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, ove previsti, di cui all'articolo 103 nonché l'osservanza delle ulteriori specifiche prescrizioni previste di cui al presente Disciplinare.

L'Operatore economico provvede a compilare il documento di gara unico europeo disponibile sulla Piattaforma, attestando il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal Disciplinare di gara.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario o Rete di Imprese, sia costituiti che costituendi, il Modello DGUE deve essere prodotto da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il medesimo Raggruppamento, Consorzio o Rete di Imprese.

23. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

L'Operatore economico dovrà inserire a sistema l'offerta tecnica contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Pagina 31 Disciplinare di gara



- a) una Relazione Tecnica contenente una proposta tecnico-organizzativa completa e dettagliata nella quale vengono trattati tutti gli elementi di cui alla Tabella 1 del successivo punto 24.1 del presente Disciplinare di gara.
- b) copia dell'atto di possesso o altro negozio giuridico registrato comprovante la disponibilità effettiva delle strutture;
- c) dichiarazione attestante la sede operativa;
- d) dichiarazione attestante il possesso delle risorse umane, tecniche e strutturali idonee a svolgere i complessi compiti di attuazione, rendicontazione e supporto amministrativo richiesti dal servizio in oggetto;
- e) dichiarazione "Costi della sicurezza aziendali e costi della manodopera";
- f) Capitolato speciale d'appalto, firmato digitalmente dal concorrente, per accettazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al punto dedicato nel presente Disciplinare di gara.

Note in merito alle formalità della documentazione:

- l'offerta tecnica che deve rispettare la griglia di valutazione di cui alla Tabella 1 del successivo punto 24.1 non potrà superare le 15 pagine (fronte/retro), formato A4, escluso indice e allegati, carattere Times New Roman formato non inferiore a 12;
- i paragrafi dovranno essere denominati secondo i titoli di cui alla surrichiamata Tabella 1).

Ai fini della valutazione, non si terrà conto delle pagine eccedenti le prime 15 (quindici).

Eventuali allegati non saranno oggetto di valutazione.

Ai fini della valutazione, non si terrà conto dei paragrafi che utilizzano un carattere e una dimensione diverse da quelle sopra indicate.

L'Operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della



Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

La mancata presentazione della documentazione in relazione a uno o più degli elementi di valutazione determinerà l'attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente elemento nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta e, pertanto, comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0 in relazione all'elemento in considerazione.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'Operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al punto 16 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

23.1. COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALI E COSTI DELLA MANODOPERA

Nella "busta tecnica" del Sistema, dovrà essere inserita la dichiarazione "Costi della sicurezza aziendali e costi della manodopera", che, **a pena di esclusione**, deve contenere i seguenti elementi:

- a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 41 comma 14; i costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- b) la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 14;



La suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

24. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con competizione sulla sola componente tecnica-qualitativa, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 5, Codice degli Appalti.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnico – qualitativa	100
TOTALE	100

24.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (OT)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante Tabella 1, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella 1 - Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T), di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERIO DI VALUTAZIONE	SUB CRITERIO	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D	PUNTI T
A) ESPERIENZA DELL'ORGANISMO	A.1	Esperienza nella gestione di servizi di accoglienza, integrazione rivolti ai richiedenti asilo e rifugiati della Rete SAI.		5
PARTECIPANTE Max 5		Parametro di valutazione: Verrà attribuito 1 punto per ciascun anno di ulteriore esperienza, rispetto al requisito richiesto dal Disciplinare, fino a max 5 punti.		



		L'Operatore economico dovrà indicare per ciascun		
		servizio/progetto l'anno di riferimento, la durata, luogo di esecuzione e committente.		
B) QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE Max 48		Completezza della proposta progettuale che tenga conto dei seguenti servizi minimi previsti dalle Linee Guida (D.M. 18.11.2019) e dagli obiettivi SAI: Accoglienza materiale; • Mediazione linguistica-culturale; • Orientamento e accesso ai servizi del territorio; • Formazione e riqualificazione professionale; • Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; • Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; • Orientamento e accompagnamento legale; • Tutela psico-socio-sanitaria; • Aggiornamento e gestione della banca dati. Parametro di valutazione: accuratezza nella descrizione del	30	
	B.2	progetto e chiarezza espositiva. Presenza di concrete iniziative finalizzate all'adesione partecipata e responsabile degli ospiti a programmi/progetti di pubblica utilità, preferibilmente in rete con i servizi territoriali e le istituzioni pubbliche o private del terzo settore. Parametro di valutazione: qualità delle iniziative e del numero degli ospiti coinvolti	10	
	В.3	Attività proposte per la creazione di una rete mirante a coinvolgere nell'attuazione del programma di sostegno ai beneficiari, tutti gli enti pubblici e privati attivabili sul territorio. Parametro di valutazione: qualità delle attività e capacità reale di avvantaggiarsi di una rete territoriale afferente ad Enti pubblici e del terzo settore.	8	
C) QUALITA' E GESTIONE DEL	C.1	Descrizione della Équipe multidisciplinare. Parametro di valutazione: accuratezza della descrizione delle competenze professionali ed esperienze dell'equipe	8	
PERSONALE Max 16		multidisciplinare che si intende impiegare desumibili dai curriculum vitae.		
	C.2	Descrizione delle modalità organizzative, di coordinamento e di gestione dell'équipe multidisciplinare, comprensiva delle modalità di aggiornamento, formazione, coordinamento e supervisione degli operatori. Parametro di valutazione: accuratezza della descrizione della gestione delle risorse umane e chiarezza espositiva.	8	
D) STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	D.1	Descrizione delle Strutture di Accoglienza proposte: organizzazione degli spazi e dei tempi in funzione delle esigenze dei singoli e dei gruppi, nonché della vita comunitaria e dei luoghi comuni di utilizzo.	8	



Max 16		Parametro di valutazione: accuratezza nella descrizione e rispondenza alle finalità dell'accoglienza.		
	D.2	Descrizione del contesto urbano di inserimento della struttura: prossimità al contesto cittadino ed urbano, collegamenti attraverso i trasporti urbani ed extraurbani, vicinanza di strutture scolastiche, di cura e di socializzazione.	8	
		Parametro di valutazione: accuratezza nella descrizione del contesto e rispondenza alle finalità di inserimento sociale.		
E) RETE E	E.1	Contatti di rete e relazioni nell'ambito locale e non.	7	
COLLABORAZIONI		Parametro di valutazione: accuratezza nella descrizione della		
Max 7		rete di collaborazione con il tessuto sociale attestata da protocolli operativi, partenariati o lettere con soggetti istituzionali e del terzo settore, coerenti e funzionali all'attività' di accoglienza e integrazione.		
F) PROPOSTE MIGLIORATIVE	F.1	Proposte migliorative coerenti con le finalità del progetto senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.	8	
Max 8		Parametro di valutazione: rispondenza delle azioni che si intendono coinvolgere nelle attività aggiuntive, tenuto conto delle peculiarità dell'utenza.		

Per la valutazione saranno considerati, in relazione alle soluzioni progettuali presentate, i seguenti elementi:

- completezza della documentazione richiesta;
- chiara descrizione delle migliorie da offrire.

24.2 METODO DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione degli elementi di natura qualitativa identificati dalla colonna "D" della Tabella 1 sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra 0 ed 1 da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice, in sedute riservate, sulla base dei criteri previsti dal presente Disciplinare di gara, con la seguente scala di valori:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERIO METODOLOGICO
NON VALUTABILE	Coefficienti = tra 0,00 e 0,20	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto non significativo
		rispetto a quanto richiesto.
NEGATIVO	Coefficienti = tra 0,21 e 0,30	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sfavorevole
		rispetto a quanto richiesto.
INSUFFICIENTE	Coefficienti = tra 0,31 e 0,40	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente
		e di scarsa rilevanza rispetto a quanto richiesto.



MEDIOCRE	Coefficienti = tra 0,41 e 0,50	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto scarso e insoddisfacente rispetto a quanto richiesto.
SUFFICIENTE	Coefficienti = tra 0,51 e 0,60	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.
DISCRETO	Coefficienti = tra 0,61 e 0,70	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto interessante ma generico rispetto a quanto richiesto.
BUONO	Coefficienti = tra 0,71 e 0,80	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto richiesto.
OTTIMO	Coefficienti = tra 0,81 e 0,90	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto richiesto.
ECCELLENTE	Coefficienti = tra 0,91 e 1,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto soddisfacente e pienamente rispondente rispetto a quanto richiesto.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti relativi a ciascun criterio, la Commissione Giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio da parte dei commissari. Dette medie costituiranno il "coefficiente definitivo" proprio di ciascuno dei suddetti criteri discrezionali. Detto coefficiente definitivo verrà applicato al punteggio massimo proprio di ogni singolo criterio secondo la seguente formula:

pm X coefficiente definitivo = punteggio da attribuire

dove: pm è il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione giudicatrice sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione. È comunque facoltà del singolo Commissario o della Commissione giudicatrice nel suo complesso stilare schede di sintesi delle principali caratteristiche delle offerte presentate.

Non sarà valutato il progetto espresso in modo confuso nel suo complesso né saranno valutate le singole voci se anch'esse esposte in modo confuso, con riferimenti ambigui, poco chiari e/o indefiniti e/o condizionati, tali da non permettere alla Commissione di poter dedurre oggettivamente e senza equivoci i concetti che compongono l'offerta e tali da non poter essere ricondotti alle voci componenti la stessa, così come sopra richiesta e strutturata.



Successivamente, saranno sommati i punteggi definitivi (tabellare + discrezionale) attribuiti a ciascun criterio ed il risultato costituirà il punteggio attribuito alla componente tecnica dell'offerta globalmente intesa.

<u>Valutazione complessiva</u>: somma dei punteggi riportati nei singoli elementi del progetto tecnico. Il punteggio tecnico sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **60 punti** per il punteggio tecnico complessivo.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. In caso di punteggio complessivo uguale, si procederà a sorteggio pubblico.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria di merito.

L'assegnazione dei punteggi relativamente alla qualità dell'offerta tecnica da parte del seggio di gara è insindacabile.

25. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, Codice degli Appalti. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa delle offerte.

26. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA



Le sedute virtuali pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma e alle stesse potrà partecipare ogni Operatore economico, collegandosi da remoto alla Piattaforma, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nei Manuali.

La prima seduta avrà luogo nel giorno e nell'orario comunicate tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche,
- e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

26.1. Verifica documentazione amministrativa

- Il RUP, eventualmente supportato dalla Commissione giudicatrice, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:
- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;
- d. disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

26.2. apertura dell'Offerta tecnica

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica, procederà all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In particolare, la Commissione procede ad un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti inviati, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta.



26.3. valutazione delle offerte tecniche

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare di gara.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice **redigerà la graduatoria dei concorrenti,** in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio ottenuto.

27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dell'Operatore economico che ha riportato il punteggio maggiore. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi riportati negli elementi qualitativi (offerta tecnica), ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice degli Appalti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



Per la stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Codice degli Appalti, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano in quanto di importo

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9, Codice degli Appalti.

inferiore alle soglie di rilevanza europea.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'Operatore economico aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice degli Appalti.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La garanzia si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall'esecuzione dell'intervento, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

L'Operatore economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'esecuzione dell'intervento, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.



Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'Operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, Codice degli Appalti.

27.1. Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante.

28. ACCERTAMENTI ANTIMAFIA E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna ad osservare scrupolosamente le norme di cui al D.Lgs. n. 159/2011. Qualora dagli accertamenti di cui alla normativa in materia di antimafia risultasse che, anche successivamente all'inizio del servizio, il titolare o i legali rappresentanti della società affidataria non fossero in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, la Stazione Appaltante, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011, disporrà la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, con riserva di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il Contratto d'Appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il Codice degli Appalti fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad



una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'Appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

ALTRE INFORMAZIONI

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ove valutata congrua dalla Commissione giudicatrice e conveniente dalla Stazione Appaltante, ovvero di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel Bando per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice degli Appalti e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice degli Appalti.



Nel caso in cui l'Operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la Stazione Appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.

Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la Stazione Appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento.

Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lecce.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti nello svolgimento della presente procedura sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante "Codice degli Appalti in materia di protezione dei dati personali", del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi del Reg. Gen. sulla protezione dei dati R.U.E. 2016/679, la Stazione Appaltante informa l'Operatore economico aggiudicatario che i dati contenuti nel Contratto saranno trattati, anche per mezzo di strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività inerente al Contratto stesso e per l'assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia. In esecuzione della normativa richiamata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Responsabile Unico del Progetto D.ssa Paola Mercuri